

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1992

relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

(92/538/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per una o più zone continentali o litoranee, lo status di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci o dei molluschi;

considerando che a questo scopo il Regno Unito ha presentato alla Commissione, con lettere datate rispettivamente 26 maggio 1992 e 31 luglio 1992, i documenti giustificativi richiesti per la concessione, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI) e alla setticemia emorragica virale (SHV), dello status di zona riconosciuta alla Gran Bretagna e all'Irlanda del Nord, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che, dopo aver effettuato un esame, queste informazioni permettono, per quanto si riferisce alla NHI e alla SHV, di concedere alla Gran Bretagna e all'Irlanda del Nord lo status di zone continentali e litoranee riconosciute;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Gran Bretagna viene qualificata come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale dei pesci.

Articolo 2

L'Irlanda del Nord viene qualificata come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale dei pesci.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.